

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 13 agosto 2018

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/41

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per 8 posti di orchestrale del ruolo degli orchestrali della Banda Musicale della Polizia di Stato, indetto con decreto 10 agosto 2018.

- Pubblicazione del Bando di concorso - .





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* ed, in particolare, l'articolo 2, primo comma, lettera zzz), che disciplina un concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per la nomina ad orchestrale del ruolo degli orchestrali della Banda Musicale della Polizia di Stato, riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, da inquadrare come Terze Parti B, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.240, fermo restando l'organico complessivo della banda musicale;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"*;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il *"Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato"*;
- VISTO la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente *"Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato"*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- RITENUTO pertanto di dover bandire un concorso interno straordinario per la copertura di otto posti da orchestrale, in attuazione del richiamato articolo 2, comma 1, lettera zzz), del decreto legislativo n. 95 del 2017;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera zzz) del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 è indetto un unico concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per otto posti di orchestrale del ruolo degli orchestrali della Banda Musicale della Polizia di Stato, riservato al personale della Polizia di Stato da inquadrare come terze parti B, in deroga alla ripartizione e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, così suddivisi:

- n. 1 posto di flauto;
- n. 1 posto di oboe;
- n. 2 posti di clarinetto soprano in Sib;
- n. 1 posto di clarinetto contralto in Mib;
- n. 1 posto di saxofono contralto in Mib;
- n. 2 posti di percussioni.

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, i seguenti requisiti:

a) diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto per cui si concorre, secondo la corrispondenza di cui alla "Tabella" sottostante. Qualora il suddetto titolo di studio non abbia valenza di diploma di scuola secondaria di secondo grado, il candidato deve possedere altresì un diploma di scuola secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione ai corsi universitari.

Tabella dei Diplomi di strumento o affini

Strumento	Diploma relativo o affine
- flauto	- flauto
- oboe	- oboe
- clarinetto	- clarinetto
- saxofono	- saxofono o clarinetto
- percussioni	- percussioni

b) non aver riportato nell'ultimo biennio antecedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra più grave;

c) non aver riportato nell'ultimo biennio antecedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

2. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelatamente dal servizio, come previsto dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3; resta ferma la previsione contenuta nell'art.94 del medesimo decreto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art.3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.

4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.

5. L'esclusione dal concorso è disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

ART. 3

Domanda di partecipazione – modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it> o sul sito <https://dv.poliziadistato.it>, con le relative istruzioni.

2. Al termine della procedura telematica di presentazione della domanda, il candidato stamperà l'apposita ricevuta. Vale come data di presentazione della domanda solo quella riportata dalla suddetta ricevuta.

3. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare:

- a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) l'Ufficio o Reparto presso cui presta servizio;
- c) la qualifica rivestita e l'anzianità di servizio alla data del presente bando;
- d) l'eventuale periodo di servizio svolto presso la banda musicale per le relative esigenze musicali;
- e) di non aver riportato nell'ultimo biennio antecedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione o sanzione più grave;
- f) di non aver riportato nell'ultimo biennio antecedente la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "buono";
- g) di non essere sospeso cautelativamente dal servizio, ai sensi dell'art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
- h) il posto o i posti con il relativo strumento musicale per cui intende concorrere;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- i) di essere in possesso del diploma di conservatorio per lo strumento relativo al posto per cui concorre, del quale indicherà l'Istituto che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e il voto riportato;
 - j) di essere altresì in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, nell'ipotesi in cui il diploma di conservatorio posseduto non sia utile a quest'ultimo fine, del quale indicherà l'Istituto che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e il voto riportato;
 - k) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n.445.
4. Qualora il candidato intendesse revocare la domanda di partecipazione dovrà procedere secondo le indicazioni presenti sul portale. La domanda revocata sarà definitivamente eliminata dal sistema.

ART. 4

Svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
 - prove di esecuzione e lettura di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b);
 - colloquio di cui all'art. 6, comma 2, lett.c);
 - valutazione dei titoli dei candidati;
 - accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici (già periti tecnici);
2. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ed è composta da un Dirigente della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore o equiparata, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con funzioni di Presidente; dal Maestro Direttore della Banda; da un funzionario con qualifica non inferiore a Vice Questore Aggiunto o equiparata, in servizio presso lo stesso Dipartimento; da due esperti musicali di cui uno esperto per lo strumento per il quale si effettua la prova.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario con qualifica non superiore a Commissario Capo o equiparata, in servizio presso lo stesso Dipartimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Alla prima riunione la Commissione esaminatrice stabilisce i criteri per la valutazione delle prove d'esame.

ART. 6

Prove d'esame

1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento per sostenere le prove d'esame nel giorno, ora e sede che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.

2. I candidati sostengono le seguenti prove:

- a) esecuzione, con lo strumento musicale per il quale si concorre, di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra tre studi proposti dal candidato. Nell'esecuzione del brano da concerto il candidato può farsi accompagnare al pianoforte da persona di sua fiducia;
- b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione esaminatrice;
- c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento.

3. L'esame s'intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a 35/50 in ciascuna delle prove di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 2 e, comunque, una votazione media, fra le tre prove, non inferiore a 40/50. I candidati che non superano una delle prove previste non sono ammessi a sostenere quelle successive.

Articolo 7

Accertamenti attitudinali

1. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 previsti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici (già periti tecnici). A tal fine, i candidati saranno convocati nel giorno e nell'ora che saranno loro preventivamente comunicati.

2. Una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito settore attitudinale, sottoporrà alle prove attitudinali i candidati.

3. I suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la Commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.

4. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di inidoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso.

5. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti attitudinali comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.

ART. 8

Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

- a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio statale o presso un istituto parificato): sino ad un massimo di punti 8;
- b) titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
- c) titoli professionali (attività ed incarichi svolti): sino ad un massimo di punti 8;
- d) titoli di servizio: 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale, per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10.

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la loro valutazione e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

3. La valutazione dei titoli è limitata a quelli posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, e riguarderà esclusivamente i candidati che abbiano superato le prove d'esame di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) e b).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto a ciascun candidato interessato prima dell'effettuazione del colloquio, di cui all'art.6, comma 2, lett.e).

6. Non saranno presi in considerazione titoli redatti in lingua straniera se non corredati della relativa traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorità.

7. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione ed i titoli presentati dai candidati.

8. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati attribuendo i relativi punteggi, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

9. Il totale dei punti assegnati dal Presidente e dai Componenti della Commissione per ciascuna categoria di titoli è diviso per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio, attribuito ai titoli valutati, dalla Commissione esaminatrice.

ART. 9

Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Il punteggio per la formazione della graduatoria di merito relativa a ciascuno strumento è dato dalla somma tra la media dei punteggi riportati nelle prove d'esame ed il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli.

2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, verranno approvate le graduatorie di merito e dichiarati i vincitori del concorso.

3. Il decreto di approvazione delle suddette graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.

4. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati orchestrali Terze Parti B della banda musicale della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ART. 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico- economica dei candidati.
3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, titolare del trattamento dei dati personali.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è, per quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio Attività Concorsuali, presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, sita in Via del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.

ART. 11

Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it/> nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet <https://dv.poliziadistato.it>.
3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della suddetta pubblicazione.

Roma, 7 D AGO, 2018

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

9

f. Gabrielli